



COMUNE DI ASSEMINI
Provincia di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"I.U.C."**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 30/07/2014

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) 3

PARTE SECONDA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) 4

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 18

PARTE QUARTA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 25

PARTE PRIMA

Disciplina generale dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Art. 1

Oggetto del Regolamento "I.U.C."

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", nel Comune di Assemini in attuazione dell'art. 1, c. 639, della L. n. 147 del 27/12/2013 e ss.mm.ii. (Legge di Stabilità 2014).

Art. 2

Componenti del Tributo

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. L'Imposta Unica Comunale si compone (art. 1, c. 639-704 e 731, Legge 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii.):
 - a) dell'**imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) di una componente riferita ai servizi, che si articola:
 1. nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune;
 2. nella **tassa sui rifiuti (TARI)**, a carico dell'utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

PARTE SECONDA

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Presupposto dell'IMU
- Art. 4 Soggetti passivi

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE

- Art. 5 Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
- Art. 6 Definizione di abitazione principale e pertinenze
- Art. 7 Definizione di fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari
- Art. 8 Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 9 Definizione di fabbricati rurali
- Art. 10 Base Imponibile

TITOLO III – ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 11 Esenzioni
- Art. 12 Agevolazioni e Riduzioni
- Art. 13 Detrazioni dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- Art. 14 Dichiarazioni
- Art. 15 Periodicità e versamenti
- Art. 16 Accertamenti
- Art. 17 Sanzioni ed interessi
- Art. 18 Riscossione coattiva
- Art. 19 Rimborsi
- Art. 20 Compensazione
- Art. 21 Importi minimi
- Art. 22 Funzionario Responsabile
- Art. 23 Contenzioso tributario

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 24 Norme di rinvio
- Art. 25 Norme abrogate
- Art. 26 Efficacia del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente patrimoniale relativa all'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito in L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., nel Comune di Assemini.
2. La normativa dell'IMU si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - a) dall'art. 13 D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147;
 - b) dagli artt. 8 e 9 D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
 - c) dal D. Lgs. 504/1992 e ss.mm.ii., ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - d) da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, c. 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 3

Presupposto dell'IMU

1. Presupposto dell'IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune di Assemini, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, c. 2 D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in L. 214/2011 e ss.mm.ii..
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del Codice Civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Art. 4

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'IMU sono:

- a) il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;
- b) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- c) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione.

TITOLO II

DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE

Art. 5

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e, dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Sono considerati **non fabbricabili** i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.
4. Per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 6

Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una (n° 1) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo.
3. Si considerano inoltre direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi del presente Regolamento, e dell'art. 13 c. 2 D.L. 6/12/2011 n. 201 come modificato dalla L. 147/2013 e ss.mm.ii.:
 - a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o soggetti diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano: "*anziani*" le persone fisiche di età superiore a 65 anni, e "*soggetti diversamente*

abil” le persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della L. 104/92 oppure le persone con grado di invalidità riconosciuta del 100 per cento;

- b) l'unità immobiliare posseduta in Italia, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata;
 - c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 350,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici conseguenti all'equiparazione all'abitazione principale di cui al comma 3, del presente articolo, il soggetto passivo deve presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario stabilito per legge, la dichiarazione IMU, con la quale attesta il possesso dei requisiti e nella quale riporta gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica.

Art. 7

Definizione di fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari

1. I fabbricati in corso di costruzione o in corso di definizione, compresi quelli oggetto di interventi di ristrutturazione tali da comportare la modifica delle caratteristiche rilevanti sul classamento catastale, sono assoggettati all'IMU in base al valore imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro definitivo accatastamento e l'attribuzione in atti del classamento catastale.
2. I fabbricati che risultano censiti in catasto come “unità collabenti” sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area di sedime, determinato anche con riferimento al volume delle unità collabenti sovrastanti (volumi storici).
3. I fabbricati censiti in catasto come “lastrici solari” sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile corrispondente alla residua potenzialità edificatoria del lotto di sedime della sottostante costruzione.
4. Non sono soggetti ad imposta, in quanto considerati pertinenza delle unità catastali sottostanti, i lastrici solari non censiti autonomamente da tali immobili.

Art. 8

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico. A tal fine il contribuente interessato, a seguito del verificarsi dell'evento che abbia determinato la condizione di inagibilità e/o inabitabilità dell'unità immobiliare, presenta, per ciascuna delle unità catastali oggetto di verifica, apposita istanza unitamente alla ricevuta di versamento dell'importo dovuto a titolo di diritti di istruttoria e segreteria, determinato con Deliberazione della Giunta Comunale. Qualora sia accertata l'effettiva inagibilità e/o inabitabilità dell'unità immobiliare oggetto di istanza, la riduzione dell'imposta decorrerà dalla data di presentazione della richiesta di accertamento tecnico, e le risultanze delle verifiche effettuate dalla struttura tecnica comunale preposta saranno acquisite agli atti del Servizio Tributi ai fini delle verifiche amministrative di competenza.
2. In alternativa, in particolare qualora sia già intervenuto accertamento dell'inagibilità da parte degli Enti preposti, per poter usufruire della riduzione di imposta di che trattasi, il contribuente ha facoltà di presentare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445, con indicati

i dati catastali identificativi dell'immobile ed allegata idonea documentazione rilasciata da parte degli organi competenti (es. VV.FF., ASL, ecc..) attestante lo stato dell'immobile.

3. L'inagibilità consiste in un degrado fisico o di obsolescenza funzionale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. L'immobile in ogni caso non deve essere utilizzato anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
4. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità e inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario funzionanti.
5. In assenza della certificazione e/o della dichiarazione sostitutiva o qualora le stesse non siano state presentate nei termini di cui sopra, non si farà luogo al rimborso dell'imposta versata in eccedenza.
6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
7. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 9

Definizione di fabbricati rurali

1. Per fabbricato rurale, ai sensi dell'art. 9, c. 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla L. 26/02/1994, n. 133, si intende quella costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20/02/2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 18/02/2001, n. 228;
 - i) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
2. I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola sono individuati, dall'art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011, in quelli elencati nell'art. 9, c. 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557.
3. I fabbricati ad uso abitativo e/o ad uso diverso da quello abitativo, purché non strumentali ai sensi del c. 3-bis di cui all'art.9 del D.L. 30/12/1993 n. 557, sono assoggettati ad imposizione tributaria secondo le regole ordinarie.
4. Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.

5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare alla stessa Agenzia del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente con conseguente recupero dell'imposta per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

Art. 10
Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, c. 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori di ciascuna categoria in vigore nell'annualità di imposizione.

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

- a) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del c. 3, dell'art. 7 del D.L.11/07/1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/08/1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministro delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- b) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19/04/1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del c. 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. Aree fabbricabili

- a) Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- b) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, c. 1, lettere c), d) ed f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 dello stesso D. Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Ai fini della riduzione dell'insorgenza del contenzioso tributario in materia di aree edificabili, il Consiglio Comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento dei terreni edificabili.
- c) I valori individuati dal Comune rappresentano un indicatore del valore minimo delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un' area edificabile l'imposta

deve essere versata anche in mancanza dell'indicazione del valore da parte del Comune, rappresentando in ogni caso un obbligo del contribuente quello di individuare il valore attribuibile alle aree edificabili possedute.

- d) Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato e/o versato un'imposta calcolata su un valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del c. 3 lett. c) del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.

4. Terreni agricoli

- a) Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, c. 51, della L. 23/12/1996, n. 662, il moltiplicatore previsto dalla normativa vigente nell'anno di imposizione per ciascun soggetto passivo.

TITOLO III

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 11 Esenzioni

1. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al c. 7 e la detrazione di cui al c. 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 22 Dicembre 2011, n. 214.
2. Sono esenti, come previsto dall' art. 7, c. 1, del D. Lgs. n. 504/1992:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del c. 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni Sanitarie Pubbliche Autonome di cui all'art. 41 della L. 23/12/1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e ss.mm.ii.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27/12/1977 n. 984, in base all'elenco riportato nella circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993 n. 9;

- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 c. 1, let. c), testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20/05/1985, n. 222.
3. Ai sensi dell'art. 13 della L. 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., l'IMU non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 c. 1, del D. Lgs. 19/05/2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 4. Ai sensi dell'art. 91-bis della L. 27/03/2012 n. 27, nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare dovesse presentare un'utilizzazione mista, l'esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
 5. Ai sensi dell'art. 13 c. 9-bis della L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 6. Ai sensi dell'art. 1 c. 708 della Legge 147/2013, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU di cui all'art. 13, c. 8 della L. 22/12/2011, n. 214 e ss.mm.ii., relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Art. 12 Agevolazioni e Riduzioni

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale può deliberare un'agevolazione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrano le seguenti fattispecie:
 - a) l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale, di cui all'art. 6 lett. c) del presente Regolamento;
 - b) l'abitazione concessa in locazione, a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato sottoscritto regolarmente registrato (ai sensi dell'art. 2 comma 3 o dell'art. 5 commi 2 e 3 della Legge 9/12/1998 n. 431).

2. Per poter usufruire delle agevolazioni di cui al precedente comma, fatte salve le diverse modalità e procedure stabilite a livello statale, occorre presentare al Comune la dichiarazione IMU o in alternativa apposita comunicazione alla quale dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000.
3. Tale comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta e deve contenere l'indicazione degli identificativi catastali, la rendita, la percentuale di possesso e l'indirizzo dell'immobile o degli immobili per il quale si chiede l'agevolazione, nonché la data di decorrenza dell'evento.
4. Per la fattispecie di cui alla lettera a) comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l'abitazione viene concessa in comodato.
5. Per la fattispecie di cui alla lettera b) comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere gli estremi del contratto di locazione registrato e/o deve essere allegata copia dello stesso.
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, pena la non applicabilità dell'agevolazione ed il conseguente recupero della differenza d'imposta (qualora sia stata applicata l'agevolazione).
7. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
9. In assenza della dichiarazione o qualora la stessa non sia stata presentata nei termini di cui sopra, non si fa luogo al rimborso dell'imposta versata in eccedenza.
10. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Art. 13

Detrazioni dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

1. L'IMU sull'abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e/o storici).
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.).
5. La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

6. L'aliquota ridotta, applicabile all'abitazione principale Cat. A/1, A/8 ed A/9, si applica anche alle pertinenze della stessa abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse od aperte) nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
7. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e delle pertinenze e che queste ultime siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
8. Pur a fronte dell'estensione del trattamento agevolato, l'abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
9. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all'applicazione dell'aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l'equiparazione all'abitazione principale.
10. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita inferiore.

TITOLO IV

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 14 Dichiarazioni

1. Per gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e dell'art. 9 del D. Lgs. 23/2011. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con Decreto Ministeriale, entro il termine previsto dalle disposizioni legislative. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
3. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.
4. Per quanto riguarda le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei relativi

requisiti, allegando l'eventuale documentazione non rinvenibile d'ufficio e non in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Art. 15 **Periodicità e versamenti**

1. L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 10 del presente Regolamento, le aliquote deliberate.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.
4. Per quanto concerne tempi e modalità di versamento si applica quanto disposto, in materia, dal legislatore nazionale.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.
6. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. Pertanto, poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello unificato F24 utilizzato.
7. Non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile in comproprietà:
 - a) i versamenti effettuati da un contitolare per conto dell'altro;
 - b) i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od in nome del *de cuius*, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione.

Art. 16 **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e

dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del Tributo.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio e/o sono intervenute variazioni, ovvero i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine si procede alla contestazione o irrogazione delle sanzioni tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 17 **Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Su richiesta del contribuente che autocertifichi una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa dal Funzionario Responsabile dei Tributi, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di attività di accertamento. Ai fini della rateizzazione il Servizio Tributi predispone un piano di rientro, per un numero massimo di 12 rate mensili comprensive degli interessi legali, firmato per accettazione dal contribuente che, si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Tale rateizzazione determina la perdita del beneficio della riduzione ad un terzo dell'eventuale sanzione. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e, l'importo non pagato è soggetto a riscossione coattiva.

8. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento relativo alla rateizzazione di cui al comma 7 del presente articolo si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 18
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente Regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. 19
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati al saggio legale in vigore anno per anno.

Art. 20
Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'IMU con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del c. 1, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al c. 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Art. 21
Importi minimi

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore o uguale ad euro 5,00 (cinque/00).
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00 (trenta/00). Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, in tal caso si procederà all'accertamento anche per gli anni pregressi.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori o uguali ad euro 5,00 (cinque/00).

Art. 22
Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 692 L. 147/2013, viene designato il Funzionario Responsabile cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 23
Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di IMU si applicano le disposizioni del D.Lgs.31/12/1992, n. 546 e successive modificazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, le disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e ss.mm.ii., nonché le vigenti normative statali ed i regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26
Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, c. 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, c. 16 L. 23/12/2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, c. 8 L. 28/12/2001 n. 448.

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Soggetto attivo
- Art. 3 Presupposto impositivo
- Art. 4 Soggetti passivi

TITOLO II – BASE IMPONIBILE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 5 Base imponibile
- Art. 6 Aliquote
- Art. 7 Esenzioni
- Art. 8 Riduzioni

TITOLO III – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- Art. 9 Dichiarazione
- Art. 10 Versamenti
- Art. 11 Rimborsi
- Art. 12 Compensazione
- Art. 13 Importi minimi
- Art. 14 Attività di controllo e sanzioni
- Art. 15 Riscossione coattiva

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 16 Norme di rinvio
- Art. 17 Efficacia del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) prevista dall'articolo 1, commi da 669 a 679, 681 e 731 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii. stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3

Presupposto impositivo

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 669 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii., il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1 c. 669 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un' autonoma obbligazione tributaria.

TITOLO II

BASE IMPONIBILE, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.

Art. 6

Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione in conformità ai servizi indivisibili e ai costi individuati e può differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. L'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
 - b) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
 - c) per l'anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi precedenti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, c. 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
 - d) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

4. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 Esenzioni

1. Ai sensi dell'art.1, c. 3 del D.L. 6/03/2014, n. 16, convertito nella L. 2/05/2014 n. 68, sono esenti dalla TASI:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 c. 1, let. c, testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e ss.mm.ii. fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20/05/1985, n. 222.
2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012 n. 27 e ss.mm.ii.

Art. 8 Riduzioni

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del c. 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
- a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

TITOLO III

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 9

Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 del presente Regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU, in quanto compatibili, sono ritenute valide anche ai fini della TASI.

Art. 10

Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente, mediante modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D. Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto Interministeriale del 23/05/2014.
2. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 (due) rate, con scadenza entro il giorno 16 (sedici) nei mesi di giugno e dicembre.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 (sedici) giugno di ciascun anno.
4. Per l'anno 2014 il versamento è effettuato alle scadenze previste dalla normativa nazionale.
5. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione, ovvero a seguito di accertamento, deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi calcolati al saggio legale in vigore anno per anno.

Art. 12

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla TASI con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

Art. 13
Importi minimi

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore o uguale ad euro 5,00 (cinque/00).
2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00 (trenta/00). Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.
4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori o uguali ad euro 5,00 (cinque/00).

Art. 14
Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147/2013 e nella legge n. 296/2006.
2. Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso a locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 15
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 17 Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, c. 1 L. 212/2000, dal **1° gennaio 2014**, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, c. 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, c. 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

PARTE QUARTA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento – Istituzione del tributo
- Art. 2 Servizio di gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo – Locali ed aree oggetto della tariffa
- Art. 7 Soggetti passivi
- Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11 Superficie degli immobili dei locali ed aree attrezzate soggette a tariffa

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12 Costo di gestione
- Art. 13 Determinazione della tariffa
- Art. 14 Articolazione della tariffa
- Art. 15 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20 Scuole statali
- Art. 21 Tributo giornaliero
- Art. 22 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25 Riduzioni per il recupero
- Art. 26 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio – mancato svolgimento del servizio
- Art. 27 Ulteriori riduzioni e agevolazioni
- Art. 28 Esenzione per i locali adibiti all'esercizio di culti ammessi
- Art. 29 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

- Art. 30 Obbligo di dichiarazione
- Art. 31 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32 Poteri del Comune
- Art. 33 Accertamento
- Art. 34 Sanzioni

- Art. 35 Riscossione
- Art. 36 Interessi
- Art. 37 Rimborsi
- Art. 38 Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 39 Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40 Clausola di adeguamento
- Art. 41 Disposizioni transitorie

Allegati:

- “A”: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- “B”: Categorie utenze domestiche
- “C”: Categorie utenze non domestiche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento – Istituzione del tributo

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nel Comune di Assemini, prevista dai commi dal 641 al 668 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii., e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Servizio di gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è designato come "Gestore del Servizio". Al gestore non compete la fatturazione e la riscossione della tariffa in quanto tale attività è di competenza del Servizio Tributi del Comune.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
4. Si definisce **rifiuto**, ai sensi dell'articolo 183, c. 1, lettera a., del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi".
5. Sono **rifiuti urbani** ai sensi dell'articolo 184, c. 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
6. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'articolo 184, c. 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice Civile;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del Servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato "A" del presente regolamento, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e di attività sanitarie, secondo quanto indicato dal "Regolamento Comunale di disciplina del servizio di igiene urbana" nonché dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo indicato nel "Regolamento Comunale di disciplina del servizio di igiene urbana" di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi, entro 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;

- e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal c. 2, lettera b) art. 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.
 - e) Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli artt. 183, c. 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 5 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 Presupposto per l'applicazione del tributo – Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 641 Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
- . *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;
 - . *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, parcheggi, campeggi, dancing e cinema all'aperto;

- . *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - . *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, di servizi e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 4. Per l'applicazione della tariffa, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo precedente, il possessore, l'occupante o il detentore dei locali o delle aree scoperte corrispondono la tariffa, commisurata ad anno solare.
3. Per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 30 del presente Regolamento o i componenti del nucleo familiare.
4. Per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
5. In caso di utilizzo di durata non superiore a 6 (sei) mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate ai non residenti.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e, per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alla superficie dei locali ed aree ad uso comune nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
7. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 Codice Civile o di una multiproprietà utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai soggetti occupanti o conduttori delle medesime.

8. Le utilizzazioni brevi dell'immobile, di durata infrasemestrale (di regola locazione o comodato), non comportano il sorgere della qualità di soggetto passivo, che resta esclusivamente in capo al possessore.

Art. 8

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di qualsiasi contratto attivo di fornitura dei servizi pubblici a rete (servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, sale massaggio, uffici, biglietterie, punti ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;
 - e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con l'altezza uguale o inferiore a 1,50 (uno/cinquanta) metri;
 - f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - g) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di fine dei lavori e quelle dichiarate inagibili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica e non si eserciti alcuna attività e/o servizio;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - le aree scoperte non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile,
 - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi,
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - k) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni;
 - l) i locali e le aree di impianti sportivi destinati al solo esercizio dell'attività sportiva di proprietà pubblica o ad uso scolastico;
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del C. C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 8 del presente Regolamento.

Art. 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori e a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della norma vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Sono invece assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche.
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani.
4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal Regolamento Comunale di disciplina del servizio di igiene urbana.
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali, massime, di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO
Riparazione autoveicoli e carrozzerie	20%
Ristoranti, trattorie, rosticcerie, paninoteche, friggitorie, pizzerie al taglio	10%
Fabbricazione, produzione oggetti in ceramica per usi domestici e ornamentali	20%
Fabbricazione saponi, detersivi e agenti organici	20%
Lavanderie a secco e tintorie	20%
Studi medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	5%
Case di cura	5%
Coltivazioni floricole e di piante ornamentali	20%
Fabbricazione di strutture metalliche (porte, finestre, cancelli, etc.)	30%
Fabbricazione di manufatti in cemento, gesso, calcestruzzi e simili	30%
Fabbricazione di tessuti	30%
Produzione dei derivati del latte, burro e formaggi	20%
Fabbricazione lastre, fogli, profilati plastici e vetroresine	30%
Fabbricazione di poltrone e divani	30%
Fabbricazione di apparecchi elettrici	20%
Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	20%
Fabbricazione di paste e alimentari, farinacei e simili	10%
Fabbricazione di strutture in legno	20%
Fabbricazione di prodotti chimici	40%
Tipografie e stamperie	20%
Trasformazione ferro e acciaio	30%
Macellerie e Pescherie	10%
Estetiste e Parrucchiere	10%

6. Per eventuali attività non comprese nell'elenco di cui sopra si ricorrerà al criterio dell'assimilazione.
7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di GENNAIO dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11
Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 647 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del Catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del c. 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
5. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della TARSU (tassa smaltimento rifiuti); il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
7. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 50 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III

TARIFFE

Art. 12
Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di esercizio di cui all'art. 15 del D.L. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno tre mesi prima del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Economico Finanziario indica in particolare gli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto al Piano Economico Finanziario dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano Economico Finanziario successivo o anche in Piani Economici Finanziari successivi non oltre il terzo anno, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 Determinazione della tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, c. 652, Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, c. 658 Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato B» e «Allegato C», per farne parte integrante e sostanziale.
3. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, c. 652 Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., di adottare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE.

Art. 15
Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione (cessazione contratto di fornitura erogazione idrica, elettrica, ecc..).
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, solo nel caso in cui l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30 del presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16
Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota **fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

Art. 17
Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari,

per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 (due) unità. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) si applica il nucleo familiare rilevabile nella banca dati dell'Anagrafe del Comune.
4. Si considerano non presenti nel nucleo familiare ai fini dell'applicazione del tributo i soggetti che per la loro patologia usufruiscono del servizio ADI e che producono rifiuti speciali i quali vengono ritirati dalla A.S.L. per quanto di loro competenza. Tali soggetti per beneficiare di tale esenzione dovranno dimostrare, con apposita documentazione, lo stato di fatto determinato dalla loro patologia.
5. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, senza l'applicazione della riduzione come unico occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o Istituti Sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 (due) o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Art. 19

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate dal D.P.R. 27 Aprile 1999 n.158, e riportate nell'allegato "C" del presente Regolamento..

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "C" viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. In caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta a seguito di un sopralluogo. Nel caso di più attività, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'uno o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Nel caso in cui il Servizio Tributi provveda a determinare il tributo per l'occupazione delle unità immobiliari adibite a civile abitazione e, una parte dei locali sia stata destinata, successivamente alla determinazione suindicata, ad attività economica e/o professionale, si procederà al computo dell'eventuale conguaglio.

Art. 20 Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 (centottantatre) giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorni di occupazione.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riduzioni per recupero), 26 (riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio – mancato svolgimento del servizio) e 27 (ulteriori riduzioni e agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non domestiche stabilmente attive di cui all'articolo 24, di cui al presente Regolamento.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. L'Ufficio Tributi o il Concessionario del servizio di riscossione e accertamento della T.O.S.A.P. introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
9. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione oppure che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
10. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.. Al tributo giornaliero si applica la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.
11. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal Comune al soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti. Il tributo applicato a tariffa giornaliera sarà quello corrispondente alla tipologia di attività svolta di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 22
Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23
Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1, c. 659 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., la tariffa può essere applicata in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: *riduzione sino al 10% (dieci per cento)*;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare: *riduzione sino al 20% (venti per cento)*;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: *nessuna riduzione*;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 (sei) mesi all'anno all'estero: *riduzione sino al 20% (venti per cento)*;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo: *nessuna riduzione*.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 3. Alle utenze domestiche, esclusivamente per quelle situate in zona agricola, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si può applicare una riduzione sino al 15% della quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che nella parte variabile, sino al 20% (venti per cento) ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 (centottantatre) giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23 del presente Regolamento.

Art. 25

Riduzioni per il recupero

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produzione (Kd) previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di Gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 26

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio – mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ai 5.000 (cinquemila) metri dal più vicino centro di conferimento "ecocentro", misurato dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 50 (cinquanta) metri quadrati. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% (venti per cento) della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27

Ulteriori riduzioni e agevolazioni

1. La tariffa può essere ridotta sino alla percentuale massima del 5% (cinque per cento) nella quota variabile per le utenze non domestiche "Bar, Caffè, Pasticceria", di cui alla Categoria A24, ed "Edicole e Tabacchini", di cui alla categoria A14, che non abbiano installato nell'area di esercizio dell'attività e all'interno dei locali slot machines o altro tipo di macchine di gioco d'azzardo e che non effettuino la vendita delle lotterie ad estrazione istantanea come il gratta e vinci.
2. La tariffa può essere ridotta sino alla percentuale massima del 20% (venti per cento) nella quota variabile per le abitazioni occupate da soggetti che abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio regionale.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono subordinate alla presentazione di apposita istanza alla quale deve essere allegata idonea documentazione (es. contratto di lavoro, contratto di locazione, etc.).
4. A norma dell'art. 1, c. 660 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e ss.mm.ii., Il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del c. 659 della L. 147/2013. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% (sette per cento) del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
5. Per quanto riguarda le riduzioni atipiche, non contemplate dai precedenti articoli e, riferite alle accertate situazioni di indigenza, queste ultime sono previste ed applicate dal Servizio Sociale, previo accurato e puntuale controllo in applicazione dei criteri previsti per gli interventi economici a favore dei cittadini che si trovano in stato di indigenza. Tali somme riferite a riduzioni ed esenzioni andranno a confluire nel corrispondente capitolo di entrata.

6. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23 del presente Regolamento.

Art. 28

Esenzioni per i locali adibiti all'esercizio di Culti ammessi

1. Viene riconosciuta l'esenzione per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e le loro pertinenze. Tale esenzione è estesa ai fabbricati di proprietà della Santa Sede se indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 dei Patti Lateranensi, sottoscritto l'11 Febbraio 1929 e reso esecutivo con L. 27/05/1929, n. 810.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 660, L. 26/12/2013 n. 147 e ss. mm. ii., viene riconosciuta altresì l'esenzione per i locali utilizzati per l'esercizio di Culti ammessi nello Stato, le aree scoperte di relativa pertinenza, le strutture di proprietà, in uso o di cui i suindicati soggetti godono di diritti reali che siano utilizzati per attività legate al culto.
3. Sono escluse dall'esenzione le proprietà dei soggetti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, utilizzate per attività ludico-ricreative e prevalentemente commerciali.
4. Le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 29

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

Art. 30

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo, individuati all'art. 8, devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

5. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificato il decesso e comunque entro il mese di Gennaio dell'anno successivo.

Art. 31

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata: entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo, e comunque entro il mese di Gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'interno, ed i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo: (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile: (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f) eventuale ulteriore indirizzo, se diverso dalla residenza, ove trasmettere l'avviso di pagamento e ogni altra comunicazione;

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli Uffici Comunali, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (R.A.R.), o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
8. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Le dichiarazioni e le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti decorrono dalla data di presentazione della domanda. Nel primo anno di applicazione del presente Regolamento, tali dichiarazioni e/o richieste dovranno essere presentate entro il mese di gennaio 2015 e avranno effetto retroattivo.
10. Relativamente ed esclusivamente all'esercizio di attività produttive, sono esonerati dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1, i soggetti che abbiano attivato presso la struttura competente del Comune (Servizio SUAP e/o Servizio Attività Produttive e o altri servizi) procedimenti amministrativi relativi a:
 - a) apertura;
 - b) sub ingresso;
 - c) trasferimento di sede;
 - d) modifiche;
 - e) cessazione.
11. I dati forniti nell'ambito dei procedimenti relativi all'esercizio di attività produttive assumono efficacia anche ai fini tributari. Solo in caso di insufficienza di informazioni rilevanti all'applicazione del tributo, il Servizio Tributi coinvolgerà il soggetto passivo, anche attraverso la consegna di apposito questionario, per fornire eventuali altri dati necessari.

Art. 32 Poteri del Comune

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile del tributo TARI cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nel rispetto della normativa in materia e dello Statuto nonché la rappresentanza a stare in giudizio per le controversie di natura tributaria da esercitarsi secondo quanto stabilito dalla normativa in materia.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile del tributo, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune e, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, può:
 - a) inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
 - b) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 (sette) giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 Codice Civile;
3. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a) degli accertatori di cui ai commi 179 – 182, articolo 1, della legge 296/2006, ove nominati;

- b) del proprio personale dipendente;
 - c) di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio.
4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere al Servizio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, scissione, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originale o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo con applicazione dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997.

Art. 33 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 (cinquecento) euro il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 (dodici) mensilità oppure a 6 (sei) rate bimestrali, oltre agli interessi legali di cui all'articolo 38. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nel versamento anche di una sola rata. Per importi superiori a 5.000 (cinquemila) euro la dilazione va assistita da idonea polizza fidejussoria o fideiussione bancaria.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Le spese di accertamento sono quantificate nella misura pari al 10% (dieci per cento) delle somme dovute.

Art. 34 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 51 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, c. 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 35 Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Gli importi annuali dovuti sono riscossi di norma in 5 (cinque) rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs.

30 dicembre 1992, n. 504, alle scadenze stabilite dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe.

4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile
5. Il tributo non è dovuto qualora l'importo risulti uguale o inferiore ad euro 5 (cinque/00), tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto.
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, c. 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 32.

Art. 36 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede a rimborso per somme inferiori ad euro 5 (cinque/00) per anno d'imposta.

Art. 38 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 40

Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41

Diposizione transitoria

1. Il Comune o l'Ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ALLEGATO "A"

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e/o di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e/o loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e/o simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e/o radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO "B"

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO CATEGORIA	TABELLA UTENZE DOMESTICHE
1	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 1
2	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 2
3	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 3
4	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 4
5	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO N. 5
6	ABITAZIONI – COMPONENTI NUCLEO => N. 6

ALLEGATO "C"

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5000 ABITANTI	
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club